

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: Annullamento in autotutela ai sensi dell'articolo 21 - *nonies* della L. n. 241/1990 e s.m.i., dell'Avviso pubblico ai sensi dell'articolo 193, commi 16 e 17, del D.Lgs. n. 36/2023, per la presentazione di proposte volte a realizzare e a gestire, con finanza di progetto, l'intervento avente a oggetto gli *"Impianti di Dissalazione per l'approvvigionamento del sistema idropotabile dell'area metropolitana di Palermo"* - Codice C.U.P.: G72E25000090009.

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii e la L.R. 7/2019;
- VISTI** in particolare, gli articoli 21-octies e 21-nonies della L. n. 241/1990 in materia di annullabilità e annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo;
- VISTO** il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile";
- VISTA** la L.R. 31/03/1998, n.14 in materia di Protezione Civile;
- VISTA** la L.R. 15/05/2000, n.10 che detta norme sulla Dirigenza;
- VISTO** il Decreto Legge del 15/05/2012 n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/2012 n.100 "Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile";
- VISTO** il D.Lgs. 23/06/2011, n.118 e ss.mm.ii. "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio";
- VISTO** l'art.11 della L.R. 13/01/2015, n.3 secondo il quale, la Regione applica le disposizioni del D.Lgs. 23/06/2011, n.118 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. n.12 del 12/07/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P. n.13 del 31/01/2012 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. n. 12 del 12/07/2011";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.", pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 1° giugno 2022;

VISTO	il D. Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (di seguito, “ <i>Codice dei Contratti Pubblici</i> ”);
VISTO	il D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36”;
VISTA	la Legge Regionale n.12 del 12 ottobre 2023 di recepimento del Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie;
VISTO	il D.P.Reg. n. 720 del 17.02.2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana;
VISTA	la Legge 17 maggio 2022, n. 60, recante le “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)” e in particolare il relativo articolo 12 contenente i “Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione”;
VISTA	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 459 del 27 dicembre 2024 di approvazione dell’integrazione del “Programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato” di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2024, n. 378, adottato ai sensi dell’articolo 175, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici con l'inserimento dell'intervento “Impianti di Dissalazione per l’approvvigionamento del sistema idropotabile dell’area metropolitana di Palermo” per un importo complessivo pari a € 180.000.000,00, di cui € 170.000.000,00 quale finanziamento privato ed € 10.000.000,00 quale finanziamento pubblico;
VISTA	la Legge Regionale 9 gennaio 2025, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2025 - 2027”, pubblicata sulla GURS 15 gennaio 2025, n. 3;
VISTA	la Legge Regionale del 9 gennaio 2025, n. 2 “Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 15 gennaio 2025, n. 3;
VISTA	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 16 gennaio 2025 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027. D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
VISTA	la nota prot. n. 1878 del 27 gennaio 2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha nominato l’ing. Salvatore Cocina Responsabile Unico del Progetto con riferimento all’intervento in epigrafe;
VISTA	la Convenzione tra il Dipartimento regionale della protezione civile e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia S.p.A. (di seguito, “ <i>Invitalia</i> ”), sottoscritta il 9 aprile 2025 per l’attuazione dell’intervento in argomento, mediante la quale il dipartimento regionale della protezione civile si avvale di Invitalia per lo svolgimento delle attività di Centrale di Committenza e di supporto tecnico-operativo;
CONSIDERATO	l’avvio della procedura per l’affidamento in concessione mediante la finanza di

progetto, ex art. 193, comma 16, del Codice dei Contratti Pubblici, tramite apposito Avviso, approvato con il Decreto del Dirigente Generale n. 296 del 15 maggio 2025, pubblicato in data 16 maggio 2025 sia sul sito istituzionale dello scrivente Ente Concedente che nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Siciliana nonché sulla piattaforma telematica di Invitalia (di seguito, “*Piattaforma InGaTe*”), per la presentazione di proposte di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) finalizzate alla realizzazione degli “Impianti di Dissalazione per l’approvvigionamento del sistema idropotabile dell’area metropolitana di Palermo” – CUP G72E25000090009 (di seguito, “*Avviso*”);

CONSIDERATO che la procedura è interamente gestita mediante la Piattaforma InGaTe, che garantisce la segretezza e l’immodificabilità delle proposte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta;

VISTO il DDG n. 303 del 18 maggio 2025 di rettifica dell’Avviso, in quanto contenente un refuso a pagina n. 2 delle premesse, sostituendo le parole “*per una potenzialità per ciascuno degli Impianti*” con le parole “*per una potenzialità totale degli Impianti*”, come previsto nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 459 del 27 dicembre 2024;

CONSIDERATO che, nel corso della decorrenza del termine per la presentazione delle proposte in risposta all’Avviso, sono pervenute, da parte di operatori economici, richieste di chiarimento che hanno investito profili di particolare complessità tecnica, progettuale, giuridica ed economico-finanziaria;

CONSIDERATO che, alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte, fissata al 23 ottobre 2025, sono pervenute, tramite la Piattaforma InGaTe, sei proposte da parte di altrettanti operatori economici;

CONSIDERATO che le suddette proposte sono conservate sulla Piattaforma InGaTe, che le relative buste telematiche non sono state aperte e che non ne è stata in alcun modo avviata la valutazione da parte della Commissione di valutazione, che risulta tuttora non ancora nominata;

VISTO il DDG n. 1228 del 13 novembre 2025, con cui è stato incrementato da n. 3 a n. 5 il numero di membri della Commissione di valutazione ed è stato sospeso il termine di 45 giorni per la Prima Fase di valutazione sino al perfezionamento della nomina della Commissione di valutazione; di conseguenza, in data 13 novembre 2025, è stata pubblicata sulla Piattaforma InGaTe la rettifica all’Avviso pubblico, nella parte relativa alla individuazione del numero dei componenti;

VISTA la lettera di messa in mora trasmessa dalla Commissione europea nell’ottobre 2025, nell’ambito della procedura di infrazione n. INFR(2018)2273, concernente profili di compatibilità del quadro normativo nazionale in materia di concessioni con la Direttiva 2014/23/UE, la quale, pur non producendo effetti direttamente caducatori sui procedimenti amministrativi nazionali in corso, costituisce un rilevante indice sintomatico della necessità di verificare la conformità dell’azione amministrativa al diritto eurolunitario;

VISTA l’intervenuta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 5 febbraio 2026, causa C-810/24, con la quale è stata dichiarata l’incompatibilità con il diritto dell’Unione europea - e segnatamente con la Direttiva 2014/23/UE - della norma nazionale che riconosce al promotore, nelle procedure di finanza di progetto, il diritto di prelazione di cui all’articolo 193, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici;

- CONSIDERATO** che l'articolo 11 dell'Avviso prevede l'applicazione del menzionato diritto di prelazione, ex articolo 193, commi 9 e 12, del Codice dei Contratti Pubblici;
- CONSIDERATO** che le proposte sono conservate all'interno della Piattaforma InGate e che le relative buste telematiche non sono state aperte;
- CONSIDERATO** che, in ogni caso, la procedura si trova nella fase preliminare di individuazione del promotore;
- CONSIDERATO** che la pronuncia della CGUE, avente efficacia dichiarativa e portata retroattiva quanto all'interpretazione della norma unionale, determina l'illegittimità originaria della clausola di cui all'articolo 11 dell'Avviso, per violazione del diritto dell'Unione europea direttamente applicabile e, in via mediata, per violazione dell'articolo 193, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, dichiarato incompatibile con il diritto eurounitario;
- CONSIDERATO** che tale vizio di illegittimità non è sanabile in via di interpretazione conforme né mediante modifica parziale dell'Avviso, trattandosi di clausola che incide sulla struttura stessa della procedura competitiva e sulla posizione giuridica dei partecipanti, alterando la par condicio tra i concorrenti in una fase in cui le proposte sono già state presentate e giacciono in buste telematiche non ancora aperte;
- RITENUTO** che l'illegittimità dell'Avviso, per le ragioni esposte, integra un vizio di violazione di legge ai sensi dell'articolo 21-octies, comma 1, della L. n. 241/1990, che legittima l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio ai sensi del successivo articolo 21-nonies;
- RITENUTO** opportuno, dallo scrivente Dipartimento, interpellare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione – Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici, con richiesta inviata con prot. 18305 del 10 aprile 2026 ed acquisita da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al prot. 6841 del 10 aprile 2026, al fine di individuare l'azione amministrativa più cautelativa nell'ambito di una fattispecie caratterizzata da notevole complessità;
- VISTA** la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. m_inf.AAAB044.REGISTRO UFFICIALE.U.0009951.25-05-2026, con cui la Direzione Generale ha fornito il suo riscontro alla richiesta di parere citata, prescrivendo di procedere alla rimozione del provvedimento con cui è stata avviata la procedura, e di riavviare la procedura mediante la pubblicazione di un nuovo avviso ai sensi dell'articolo 193, comma 16, del Codice dei Contratti Pubblici, eliminando il diritto di prelazione in favore del promotore;
- CONSIDERATO** che, in particolare, il Ministero ha fornito il seguente parere: *“sulla base dell’indirizzo espresso dalla giurisprudenza contabile sopra richiamata e dalla quale non si vedono ragioni per discostarsi, si suggerisce a Codesto Ente di valutare la possibilità e l’opportunità di adottare un provvedimento di annullamento in autotutela della procedura avviata con la pubblicazione dell’avviso ai sensi dell’articolo 193, comma 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., disponendo la sua riedizione, precisando, nel nuovo avviso, che non potrà essere esercitato il diritto di prelazione di cui al comma 12 del già menzionato articolo, in forza dell’intervenuta sentenza della CGUE. La soluzione maggiormente cautelativa appare, pertanto, quella di una riedizione dell’avviso a presentare proposte, con espunzione del diritto di prelazione di cui all’art. 193, c. 12 del Codice dei contratti espressamente dichiarato incompatibile con il diritto eurounitario. Tale soluzione, in virtù dei richiamati arresti giurisprudenziali, dovrebbe altresì cautelare Codesto Ente da eventuali azioni risarcitorie per responsabilità*

precontrattuale e da asserite lesioni del legittimo affidamento da parte degli operatori economici, che deve ritenersi, in aderenza alle pronunce della Corte dei conti sopra richiamate, insussistente, in quanto ci si trova ancora nella prima fase della procedura di PPP, la quale, pur interconnessa con la seconda, costituisce una fase preliminare e propedeutica allo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento del contratto di concessione.”;

CONSIDERATO che il Ministero ha ritento di precisare che, in generale, nelle procedure di finanza di progetto, *“in ordine ad eventuale responsabilità precontrattuale ci si rimette alla giurisprudenza in materia, secondo cui l’eventuale misura di autotutela non determina alcuna responsabilità precontrattuale né fa sorgere, in caso di revoca, l’obbligo di corrispondere alcun indennizzo a ristoro dei pregiudizi economici asseritamente patiti dal promotore (Cons. Stato, V, 4 febbraio 2025, n. 873; Cons. Stato, V, 12 agosto 2021, n. 5870; Cons. Stato 4 febbraio 2019, n. 820). Nella fase propedeutica alla procedura di gara, pertanto, il promotore è titolare di una mera aspettativa di fatto, che si trasforma in una posizione giuridicamente tutelata al raggiungimento di determinate soglie procedimentali.”;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 21-nonies, comma 1, della L. n. 241/1990, il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato;

CONSIDERATO quanto al primo presupposto - l'illegittimità del provvedimento - che l'Avviso, nel prevedere all'articolo 11 il diritto di prelazione in favore del promotore in conformità all'articolo 193, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, risulta viziato da illegittimità per violazione del diritto dell'Unione europea, essendo la norma nazionale su cui si fonda stata dichiarata incompatibile con la Direttiva 2014/23/UE dalla Corte di Giustizia con sentenza 5 febbraio 2026, causa C-810/24.

Tale vizio, pur divenuto giuridicamente accertabile solo a seguito della pronuncia della CGUE, affligge l'atto sin dalla sua origine, atteso che l'incompatibilità con il diritto UE - quale fonte sovraordinata - determina la disapplicazione della norma interna contrastante e si riverbera sulla legittimità dell'atto amministrativo applicativo;

CONSIDERATO quanto al secondo presupposto - l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione - che sussistono plurime e convergenti ragioni di interesse pubblico:

- l'esigenza di conformare l'azione amministrativa al diritto dell'Unione europea, in ossequio al principio del primato del diritto UE sancito dall'articolo 117, comma 1, della Costituzione, che impone all'Amministrazione di rimuovere gli atti che costituiscono applicazione di norme nazionali dichiarate incompatibili con il diritto eurounitario;

- l'esigenza di prevenire il contenzioso, atteso che la permanenza dell'Avviso, contenente una clausola di prelazione fondata su norma dichiarata incompatibile con il diritto UE, esporrebbe l'Amministrazione al rischio di impugnazioni da parte degli operatori economici non aggiudicatari, con conseguenti oneri risarcitori e ritardi nella realizzazione di un'opera di primaria importanza per l'approvvigionamento idropotabile dell'area metropolitana di Palermo;

- l'esigenza di garantire la *par condicio* tra i concorrenti nella riedizione della procedura, assicurando che la selezione del contraente avvenga in un quadro normativo conforme al diritto UE e privo di disposizioni che alterino la competizione a vantaggio

di taluno dei partecipanti;

- la considerazione che, come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel parere reso con nota prot. m_inf.AAAB044.REGISTRO UFFICIALE.U.0009951 del 25 maggio 2026, l'annullamento dell'Avviso e la sua riedizione con espunzione della clausola di prelazione costituiscono la soluzione maggiormente cautelativa anche sotto il profilo della responsabilità erariale e della prevenzione di azioni risarcitorie;

CONSIDERATO quanto al terzo presupposto, il termine deve ritenersi ragionevole in quanto il vizio di illegittimità è divenuto giuridicamente accertabile solo con la sentenza CGUE del 5 febbraio 2026, non essendo esigibile dall'Amministrazione una valutazione anticipata di incompatibilità con il diritto UE in presenza di una norma interna vigente e non ancora scrutinata dalla Corte di Giustizia; successivamente alla sentenza, l'Amministrazione ha doverosamente attivato un'istruttoria procedimentale, culminata nella richiesta di parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nell'acquisizione del relativo riscontro, pervenuto in data successiva al decorso di termini istruttori fisiologici;

CONSIDERATO quanto al quarto presupposto - la valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati - che:

- gli operatori economici che hanno presentato proposte in risposta all'Avviso versano nella fase preliminare della procedura di finanza di progetto, anteriore alla valutazione delle proposte, alla nomina della Commissione e all'indizione della gara per l'affidamento della concessione;

- secondo la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, in materia di finanza di progetto il promotore e i proponenti, prima dell'indizione della gara e dell'aggiudicazione definitiva, sono titolari di una mera aspettativa di fatto, non giuridicamente tutelata, e non vantano alcun affidamento qualificato alla conclusione del procedimento;

- l'Amministrazione, anche dopo la dichiarazione di pubblico interesse, conserva la facoltà di non dare corso alla procedura di gara, attraverso valutazioni di merito amministrativo non sindacabili, senza che ciò determini responsabilità precontrattuale o obblighi indennitari;

- nella specie, le buste telematiche non sono state aperte e le proposte non sono state esaminate, sicché nessun operatore economico ha subito alcuna lesione concreta e attuale della propria sfera giuridica; la posizione dei proponenti rimane integralmente preservata in vista della riedizione della procedura;

- il pregiudizio economico lamentabile dai proponenti è inesistente, atteso che le spese di predisposizione della proposta costituiscono un rischio imprenditoriale connaturato alla partecipazione a procedure di finanza di progetto, che ciascun operatore assume consapevolmente, e che – nella riedizione della procedura - potranno essere recuperate dai proponenti medesimi mediante la ripresentazione delle proposte adeguate al nuovo Avviso, ovvero, in caso di mancata aggiudicazione, attraverso il meccanismo di rimborso previsto dall'articolo 193, comma 12, terzo e quarto periodo, del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO pertanto, la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'articolo 21-nonies della L. n. 241/1990 per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio;

RITENUTO che il parere reso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - autorevole interprete della normativa in materia di contratti pubblici - conferma la correttezza della soluzione

dell'annullamento in autotutela, sia sotto il profilo della legittimità dell'azione amministrativa, sia sotto il profilo della prevenzione del rischio erariale e risarcitorio;

RITENUTO

infine, che l'annullamento dell'Avviso non preclude la realizzazione dell'intervento, ma costituisce atto doveroso e propedeutico alla riedizione della procedura in conformità al diritto UE, garantendo la celere ripubblicazione dell'Avviso con espunzione della clausola di prelazione e, per quanto possibile, la conservazione degli atti istruttori già compiuti e non affetti dal vizio riscontrato;

DECRETA

Art. 1

Quanto esposto in preambolo costituisce parte integrante e motivazione essenziale del presente provvedimento.

Art. 2

È annullato in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-*nonies* della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per i motivi esposti nelle premesse e nelle motivazioni che precedono, integralmente richiamate e qui riprodotte, il DDG n. 296 del 15 maggio 2025 e, per l'effetto, Invitalia, in qualità di Centrale di Committenza, dovrà provvedere alla rimozione dell'Avviso pubblico ai sensi dell'articolo 193, commi 16 e 17, del Codice dei Contratti Pubblici, relativo alla realizzazione e gestione, con finanza di progetto, degli *“Impianti di Dissalazione per l'approvvigionamento del sistema idropotabile dell'area metropolitana di Palermo”* (CUP G72E25000090009), pubblicato in data 16 maggio 2025. L'annullamento opera con efficacia *ex tunc* con conseguente decadenza di tutti gli effetti prodotti dal DDG n.296 del 15 maggio 2025, sin dal momento della sua adozione.

Art.3

Per effetto dell'annullamento di cui all'articolo 2, devono intendersi caducati e privi di efficacia tutti gli atti connessi e conseguenti al DDG n. 296 del 15 maggio 2025, ivi incluso il DDG n. 303 del 18 maggio 2025 di rettifica dell'Avviso e il DDG n. 1228 del 13 novembre 2025 di modifica della composizione della Commissione di valutazione. Le buste telematiche contenenti le proposte pervenute, non essendo state aperte né esaminate, permangono in uno stato di integrità e non accessibilità all'interno della Piattaforma InGaTe, fermo restando che, in sede di riedizione della procedura, i proponenti potranno liberamente determinarsi in ordine alla ripresentazione delle proposte, adeguate al nuovo Avviso.

Art.4

Il presente provvedimento costituisce atto prodromico alla riedizione della procedura di finanza di progetto, che sarà avviata mediante pubblicazione di un nuovo Avviso ai sensi dell'articolo 193, comma 16, del D.Lgs. n. 36/2023. Il nuovo Avviso sarà emanato con separato decreto dirigenziale, previa acquisizione degli atti istruttori necessari, e non conterrà la previsione del diritto di prelazione di cui all'articolo 193, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 5 febbraio 2026, causa C-810/24. Il Dipartimento si riserva di confermare, in tutto o in parte, gli atti istruttori e i documenti di gara già predisposti, nella misura in cui non risultino affetti dal vizio che ha determinato l'annullamento.

Art.5

Il presente provvedimento sarà notificato ad Invitalia quale Centrale di Committenza per il seguito di competenza e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana in assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell'art. 68 della L.R. n.21 del 12 agosto 2014 e ss.mm.ii. e sarà trasmesso, a mezzo PEC, agli operatori economici che hanno presentato la propria proposta in risposta all'Avviso annullato.

Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Palermo entro il termine di 60 giorni dalla sua comunicazione, ai sensi dell'articolo

29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero dinanzi al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni con ricorso straordinario ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Dirigente Generale

Ing. Salvatore Cocina